00793-22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Luca RAMACCI	Consigliere
Dott. Angelo Matteo SOCCI	Consigliere
Dott. Claudio CERRONI	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Alessio SCARCELLA	Consigliere

UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO del 8 ottobre 2021

SENTENZA N. 1442

REGISTRO GENERALE n. 19440 del 2021

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , nato a (omissis) ;

avverso la ordinanza n. 2/2020 RGIP del Tribunale di Ancona del 12 ottobre 2020;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gianluigi PRATOLA il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Ancona.

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento del 12 ottobre 2020 il Gip del Tribunale di Ancona - investito da una richiesta presentata dalla parte denunziante, il contenuto e la cui data di presentazione non sono indicati nel provvedimento in questione - ha disposto la restituzione al Pm in sede degli atti da questo rimessi all'organo giudicante - ed unitamente ai quali l'Ufficio della pubblica accusa aveva chiesto, secondo quanto testualmente riportato nel provvedimento del Gip, a detto giudice "una pronuncia giurisdizionale sul punto" - affinchè il Pm precisasse, come espressamente descritto nel dispositivo della ordinanza in questione, la richiesta da lui formulata al predetto ufficio giudiziario in data imprecisata, provvedendo anche all'eventuale adempimento "dei presupposti di cui all'art. 408 cpp".

Nella motivazione del provvedimento in discorso il Gip della città dorica, premesse delle osservazioni in ordine ai rispettivi poteri e doveri del Pm e del Gip in occasione di presentazione di atti con i quale era richiesto l'esercizio della azione penale ma che l'organo della pubblica accusa aveva, invece, ritenuti non idonei ad integrare neppure in linea astratta il concetto di "notizia di reato", di tal che per essi era stata disposta, senza l'attivazione di indagini, la iscrizione nel cosiddetto "Registro modello 45" e, pertanto, la "cestinazione", ha rilevato che, nel caso di specie, essendo intervenuta una istanza da parte del denunziante con la quale si richiedeva che sulla predetta decisione del Pm fosse attivata una fase giurisdizionale attraverso il controllo del Gip in punto di "cestinazione", pur non condividendo l'orientamento giurisdizionale che avrebbe legittimato una siffatta prassi - il cui esito, secondo il predetto giudice, sarebbe quello di deprivare il Pm del potere di autonomamente valutare quale "pseudonotizia di reato" una determinata informazione pervenuta a quell'Ufficio, imponendogli, ad esclusiva iniziativa del privato, di sottoporre, previa sua riqualificazione in "notizia di reato", la predetta informazione al controllo giurisdizionale – ha osservato che, in ogni caso un siffatto controllo, ove lo stesso non sia destinato, secondo l'avviso della pubblica accusa, a costituire il fomite per un procedimento penale, non può essere esercitato altrimenti che nelle forme della richiesta di archiviazione ai sensi dell'art. 408 cod. proc. pen.

Formalità che, pertanto, il Gip ha invitato il Pm a eseguire ove, precisando il contenuto della sua richiesta, avesse inteso richiedere l'archiviazione del procedimento.

Ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, (omissis) , lamentando la abnormità del provvedimento del Gip.

Ha riferito il ricorrente che il 3 ottobre 2019 egli aveva sporto formale querela, i cui contenuti non sono affatto riportati dal ricorrente, a carico di soggetto non indicato nel ricorso, presentandola agli uffici della Procura della Repubblica anconetana; il successivo 16 ottobre 2019 il competente Procuratore della Repubblica aveva provveduto alla iscrizione dell'atto ricordato nel cosiddetto "Registro modello 45" (cioè il registro ove, secondo le espressioni contenute nella circolare ministeriale n. 533 del 18 ottobre 1989, debbono essere inseriti, "con l'indicazione della data e del contenuto, tutti gli atti ed informative che non debbano essere iscritti nei registri delle notizie di reato relativi a persone note o ignote: tutti gli atti ed informative, cioè, del tutto privi di rilevanza penale (esposti o ricorsi in materia civile o amministrativa; esposti privi di senso, ovvero di contenuto abnorme o assurdo; atti riguardanti eventi accidentali, ecc.)"); circostanza questa della quale il querelante era venuto a conoscenza solo a seguito di sua istanza di accesso agli atti.

A questo punto, prosegue il ricorrente, egli aveva chiesto la rimessione degli atti al Gip affinchè questi sottoponesse la denunzia da lui sporta a controllo di legittimità; avendo il Pm ottemperato alla predetta richiesta, il Gip provvedeva nei termini di cui al provvedimento del 12 ottobre 2020, cui, secondo il testuale tenore dell'atto impugnatorio, faceva seguito il provvedimento del Pm di "non luogo a provvedere sull'istanza difensiva presentata in data 3 settembre 2020" (il cui contenuto non è, però, indicato dal ricorrente).

Nell'impugnare, pertanto, l'ordinanza del Gip di Ancona del 12 ottobre 2020, come è espressamente indicato dal ricorrente nell'epigrafe del suo ricorso, la difesa del (omissis) ha lamentato che il provvedimento impugnato avrebbe determinato "una stasi del procedimento non necessaria né superabile", con conseguente necessità della sua rimozione onde ripristinare "il diritto dell'assistito al giusto processo", tutelando il suo interesse in ordine alla possibilità di svolgere ulteriori indagini e di costituirsi parte civile in un instaurando procedimento penale.

La stasi del procedimento è evidenziata dal fatto che lo stesso, a seguito del provvedimento del Gip si trova nella stessa condizione in cui si trovava anteriormente ad esso ed al medesimo ha fatto seguito il mantenimento da parte del Pm della medesima posizione dallo stesso in precedenza assunta.

A ciò la ricorrente difesa ha aggiunto che alla richiesta del Gip contenuta nel provvedimento del 12 ottobre 2020 il Pm ha potuto rispondere, stante la natura non provvedimentale di tale richiesta, con la declaratoria di non luogo a provvedere.

Ancora: la richiesta sarebbe stata priva di motivazione, non avendo il Gip svolto alcun ruolo attivo sotto il profilo della valutazione del merito della vicenda, avendo omesso qualsiasi valutazione in ordine al compendio probatorio presente in atti, consentendo, peraltro, in tal modo alla Procura della Repubblica, di distogliere il procedimento dal vaglio giurisdizionale trascurando il controllo sulla ortodossia delle indagini preliminari ed avendo del tutto omesso di esaminare le ragioni che avrebbero potuto indurre il Pm a disporre ulteriori indagini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

Deve preliminarmente precisarsi come sia, per un verso, indubbio che oggetto della lagnanza della difesa di (omissis) sia esclusivamente la ordinanza del Gip del Tribunale di Ancona del 12 ottobre 2020 e che, per altro verso, la doglianza abbia ad oggetto la pretesa abnormità del provvedimento in questione.

Giova, a questo punto, rammentare che la categoria della abnormità dell'atto processuale costituisce un istituto di schietta genesi giurisprudenziale volto - secondo la interpretazione che di esso ne è stata fatta da questa Corte, in seno alla quale lo stesso è stato, d'altra parte, elaborato - al fine di mitigare le angustie applicative generate dal principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione, la cui rigorosa interpretazione avrebbe, infatti, rischiato di rendere inermi le parti rispetto ad atti, che proprio per essere caratterizzati da forme singolari di eterodossia rispetto al modello procedimentale – tali da evidenziare più un atipico sviamento dal corretto esercizio della funzione giurisdizionale che non delle forme formalmente riconosciute di vizio vero e proprio del singolo atto processuale – avrebbero potuto non prevedere delle tipiche forme di impugnazione.

In ambito giurisprudenziale la categoria, come detto ed ora ribadito non normativamente prevista, dell'abnormità dell'atto processuale è suscettibile di una principale bipartizione; potendosi, pertanto, distinguere l'ipotesi della abnormità funzionale da quella della abnormità strutturale.

Mentre questa ultima ricorre allorchè l'atto processuale emesso si caratterizza per essere, data la sua singolarità contenutistica, del tutto estraneo alla logica del vigente sistema processuale (la casistica è, evidentemente, ampia e variegata: si veda, per tutti, il caso della applicazione - onde rimediare ad un vizio che aveva determinato la nullità del decreto che dispone il giudizio rilevata la parte del Tribunale in sede di formalità di apertura del dibattimento - della procedura della correzione degli errori materiali da parte del Gip cui erano stati restituiti gli atti dal Tribunale per la rinnovazione, invece, della udienza preliminare: Corte di cassazione, Sezione V penale, 19 giugno 2019, n. 27320), si ha, invece, la ipotesi della abnormità funzionale allorchè l'atto, apparentemente riconducibile ad una delle tipologie ordinarie di atto processuale, abbia, tuttavia, l'effetto perverso, di determinare la stasi irreversibile del procedimento (si veda, al riguardo, a pure titolo esemplificativo, atteggiandosi, anche in questo caso, la casistica in maniera riccamente multiforme l'ipotesi affrontata da Corte di cassazione, Sezione II penale, 18 luglio 2019, n. 32035).

In ordine alla specifica tematica interessata dalla presente vicenda processuale, cioè il rapporto dialettico fra Pm e Gip in relazione al destino da attribuire a quelle informative che il Pm ha ritenuto non costituire vere e proprie notizie di reato, si rileva che, secondo l'attuale e oramai prevalente orientamento giurisprudenziale, quello che, in passato, era, in sostanza, un insindacabile potere del Pm - cioè il procedere autonomamente alla archiviazione (anzi, secondo una terminologia, dotata di efficace simbolismo semantico, invalsa nella prassi, alla "cestinazione") delle cosiddette "pseudonotzie di reato" ed in relazione alle quali si era, in prima battuta, provveduto nel senso della loro scrizione nel "Registro modello 45" (in tale senso Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 22 novembre 2000, n. 34) - è stato soggetto ad un progressivo processo di giurisdizionalizzazione, destinato a consentire, attraverso il riconoscimento della facoltà al privato di sollecitare la trasmissione degli atti al Gip., l'esercizio di un controllo del giudice, onde garantire la posizione del soggetto che aveva portato alla conoscenza della Autorità giudiziaria la (in ipotesi pseudo) notizia di reato, sulle modalità di attuazione del citato potere di "autoarchiviazione" spettante Pm.

In particolare, proprio nell'ambito di tale progressiva giurisdizionalizzazione in funzione di controllo del potere del Pm, si è ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il Pm, in un caso di iscrizione di denunzia nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, seguita tuttavia dallo svolgimento di indagini preliminari, abbia disatteso l'stanza del denunziante di

trasmissione degli atti al Gip, avendo tale suo rifiuto determinato una insuperabile stasi procedimentale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 dicembre 2018, n. 55511); in sostanza si era affermato che il potere di innescare il meccanismo che avrebbe portato al controllo giurisdizionale era attivato, in capo al denunziante che con la sua istanza lo avrebbe fatto diventare operante (cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 ottobre 2017, n. 15128; *idem* Sezione III penale, 24 ottobre 2012, n. 49485), ogni qual volta alla pur intervenuta iscrizione della informativa alla Autorità giudiziaria nel "Registro modello 45" avesse fatto, comunque, seguito una qualche attività di indagine (Corte di cassazione, Sezione V penale, 24 giugno 2015, n. 50117).

Fatte queste premesse di carattere generale si rileva che nella presente fattispecie - nella quale, come detto, il Gip del Tribunale di Ancona, investito degli atti dal locale Pm, ha disposto la restituzione di essi a tale Autorità affinchè, per un verso, questa precisi il contenuto della sua richiesta e, nel caso in cui questa sia, come verosimile, volta a sollecitare l'archiviazione del procedimento, la corredi con gli elementi dimostrativi dell'avvenuto adempimento delle formalità procedimentali stabilite dall'art. 408 cod. proc. pen. – l'atto impugnato non presenta le caratteristiche né dell'atto abnorme in senso strutturale, atteso che rientra evidentemente nei poteri del Gip quello di restituire un atto al Pm ove l'atto stesso non sia ben chiaro nei suoi fini ovvero, laddove detti fini siano stati perseguiti secondo modalità non conformi ai dettami processuali, né quelle dell'atto abnorme in senso funzionale, non costituendo l'atto emesso dal Gip indubbiamente il presupposto per una irreversibile stati processuale, ben potendo il Pm, investito della richiesta di chiarimenti da parte dell'autorità giurisdizionale, precisare il contenuto dell'atto stesso, ripresentandolo al Gip, dopo avere provveduto, ove necessario, al compimento, precedentemente omesso, dei necessari atti prodromici alla presentazione dell'atto in questione.

D'altra parte, in fattispecie in buona parte analoga, quanto meno sotto il profilo funzionale se non morfologico, alla presente questa Corte ebbe a precisare che non è segnato dall'abnormità il provvedimento con il quale il Gip, in esito ad udienza camerale fissata sull'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, abbia invitato il Pm, restituendogli gli atti, a procedere alla iscrizione del fascicolo contenente il nome del denunziato nel registro degli indagati e non in quello a modello 45, avendo l'interlocuzione in questione fra i due organi giudiziari la finalità di ripristinare la regolarità formale del procedimento e non di privare il Pm della sua inalienabile facoltà di

autonomamente determinarsi in ordine all'esercizio della azione penale (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 28 gennaio 2013, n. 4183).

Da ultimo si rileva che la esclusione della abnormità del provvedimento attualmente oggetto di impugnazione neppure determina la privazione di tutela in capo al soggetto denunziante, atteso che, in una fattispecie quale è quella ora in esame, la fisiologia procedimentale avrebbe dovuto suggerire al Pm di ottemperare, nei termini da lui ritenuti più corretti, all'invito rivoltogli dal Gip e non - come parrebbe avere fatto, secondo la, indimostrata allo stato, ricostruzione degli avvenimenti successivi alla adozione del provvedimento impugnato contenuta nella parte narrativa del ricorso ora in scrutinio – a provvedere - pur in presenza della istanza del denunziante volta a sollecitare il controllo giurisdizionale sull'operato della Pubblica accusa, istanza cui lo stesso Pm aveva dato seguito (ritenendola perciò dotata dei crismi della astratta ammissibilità) rimettendo gli atti al Gip - invece alla immediata "autoarchiviazione" (*id est*: "cestinazione") del fascicolo.

Come, infatti, è stato ancora di recente rilevato da questa Corte, è, come dianzi già segnalato, è abnorme e, pertanto, ricorribile di fronte alla Corte di cassazione, il provvedimento con cui il Pm, in caso di iscrizione di denunzia nel "Registro modello 45", seguita dallo svolgimento di indagini preliminari, abbia disatteso l'istanza con la quale il denunziante aveva sollecitato la trasmissione degli atti al Gip, determinando, questa volta sì, con la propria iniziativa l'organo della pubblica accusa una insuperabile stasi processuale (Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 dicembre 2018, n. 55511).

Di tutta evidenza è che analoga a quella ora descritta è la situazione che parrebbe essersi determinata nella presente ipotesi, *si vera sunt exposita*; ciò, tuttavia, si sarebbe verificato non per effetto dell'atto ora impugnato, ma, semmai, per effetto della successiva iniziativa provvedimentale (la immediata "autoarchiviazione", verso la quale, però, non risulta essere diretta la impugnazione che ha formato l'oggetto di questo procedimento) che sarebbe stata realizzata dal locale Pm.

Nella descritta situazione, esclusa radicalmente la abnormità dell'atto impugnato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, visto l'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2021

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)

Il Presidente

(Luca RAMACCI)

13 GEN 2022

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana Menoni